



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

STRUTTURA COMPLESSA MEDICINA LEGALE

**PROCEDURA VISITE MEDICHE DI CONTROLLO DIPENDENTI ASSENTI PER
MALATTIA**

Ai sensi della Legge n. 300/1970 Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro ha diritto a richiedere le visite fiscali dei propri dipendenti per verificare l'effettivo stato di malattia del dipendente assente per motivi di salute.

La Legge n. 638/1983 ha attribuito, tra i compiti delle ASP, anche gli accertamenti di Medicina Fiscale (ex art. 5) consistenti nei controlli medici di verifica della malattia e della capacità temporanea all'attività lavorativa del personale dipendente; la visita fiscale, se dal punto di vista terminologico sta ad indicare un accertamento di controllo, è pur sempre tesa ad accertare le condizioni di salute, di solito a supporto di certificazioni rilasciate dal medico di famiglia. Viene effettuata per verificare se, nell'ambito di una prognosi possibile, il paziente è non è idoneo alla sua mansione specifica, e non è finalizzata al controllo del comportamento prescrittivo dei medici di famiglia.

Lo statuto dei lavoratori (Legge n. 300 all'art. 5) prevede che il controllo delle assenze per infermità e malattia sia da effettuarsi solamente attraverso i "servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti", per cui rientrando nella riforma del SSN anche le prestazioni Medico Legali, una volta di competenza di Enti diversi, è acclarato essere compito del Servizio Medico Legale di adempiere a tali Visite con accertamenti sulle idoneità lavorative temporanee, malattia, gravidanza, parto, puerperio. Tali accertamenti vanno svolti entro limiti cronologici imposti dall'urgenza certificativa (periodo di inabilità documentata).

1. Normativa di riferimento

La normativa di riferimento della materia delle visite fiscali è la seguente:

- Legge n. 300/1970, art. 5;
- Legge n. 833/1978, art. 14 lett. Q;
- Legge n. 638/1983, art. 5;
- D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008;
- D. Lgs n. 150/2009, art. 69 comma 1;
- D.M. n. 206/2009, art. 2;
- Sent. Corte Cost. n. 207/2010;
- D.L. n. 98/2011 convertito nella Legge n. 111/2011, art. 16 commi 9 e 10;
- Legge n. 124/2015, art. 17 lett. l;
- D.L. n. 75 del 25 maggio 2017.

2. Medici abilitati a svolgere le funzioni di accertamento

Sono abilitati alla funzione tutti i Dirigenti Medici della Struttura Complessa di Medicina Legale dell'ASP di Ragusa.

L'attività, sia per le visite domiciliari che per le visite ambulatoriali, compatibilmente con la quotidiana attività di servizio e i carichi di lavoro, è assegnata di norma a tutti i Medici Dipendenti secondo le disposizioni impartite dal Direttore della S.C. Medicina Legale.

3. Compiti del Medico e Responsabilità del medico fiscale

Nell'esercizio delle funzioni di controllo il Medico incaricato deve:

- far conoscere al soggetto da sottoporre all'accertamento la propria qualifica e funzione qualificandosi con tesserino vidimato dall'ASP;
- accertare l'identità del lavoratore;
- effettuare l'anamnesi anche lavorativa del soggetto;
- esaminare la certificazione medica in suo possesso;
- effettuare la visita clinica verificando così diagnosi e prognosi del Medico che l'ha formulata;
- non rendere palesi al soggetto interessato le proprie valutazioni in merito;
- nelle situazioni di urgenza ed emergenza clinica, adottare le necessarie misure a tutela del malato, dandone sollecita comunicazione al Medico Curante;
- esprimere il suo giudizio evidenziando in particolare l'eventuale:
 1. conferma della prognosi;
 2. conferma della patologia con riduzione di prognosi;
 3. conferma della diagnosi, con annullamento della prognosi, riavviando al lavoro il soggetto valutando i termini per il ricorso all'art. 331 del cp (falso ideologico);
- far firmare al lavoratore il referto per presa visione e l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili

Nel caso in cui siano emerse patologie che risultino incompatibili totalmente o parzialmente con il possesso di patente, detenzione o porto d'armi, dovrà essere predisposta comunicazione alla competente Autorità (Motorizzazione civile, Questura, Prefettura).

4. Compiti del lavoratore e responsabilità:

In base all'art. 69 comma 1 del D.Lgs n. 150/2009, per giustificare l'assenza per malattia, il dipendente non deve consegnare al proprio datore di lavoro il certificato medico in quanto è il medico curante, la struttura ospedaliera pubblica o la struttura sanitaria pubblica che provvede all'inoltro all'INPS, esclusivamente per via telematica.

Cosa deve fare il lavoratore:

- comunicare l'assenza per malattia e la sua durata, appena possibile e comunque non oltre l'inizio del proprio turno di lavoro (salvo comprovato impedimento) al proprio Responsabile o ad altra persona individuata, se trattasi di ricovero o day hospital, ovvero di riposo domiciliare, utilizzando a scelta: telefono, e-mail, fax. Nel caso di ricovero, se dopo la dimissione ne consegue un periodo di convalescenza, questo deve essere comunicato, con le stesse modalità, alla propria struttura, così come vanno segnalate le eventuali, successive prosecuzioni dell'assenza;

- comunicare alla struttura di appartenenza il proprio indirizzo, completo in ogni parte e comprensivo di tutte le indicazioni utili a favorire l'accesso del medico di controllo;
- in caso di visita di controllo domiciliare, comunicare all'U.O. di Medicina Legale competente, tutti gli eventuali spostamenti dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità della visita fiscale;
- richiedere al medico curante copia cartacea del certificato o, in alternativa, di inviare copia dello stesso alla propria casella di posta elettronica. In caso di impossibilità da parte del medico di provvedere all'inoltro o alla stampa del certificato, il lavoratore deve farsi rilasciare il numero di protocollo del certificato emesso;
- esibire copia del certificato con diagnosi al medico di controllo fiscale;
- per essere esclusi dall'obbligo di reperibilità, il lavoratore deve richiedere espressamente al medico di indicare sul certificato il ricorrere di una delle condizioni di esonero: patologie gravi che richiedono terapia salvavita (art. 35/14° comma CCNL 16/10/2008); infortuni sul lavoro; malattie per le quali è riconosciuta la causa di servizio; stati patologici correlati alla situazione di invalidità già riconosciuta;
- rispettare le fasce di reperibilità per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare: dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni della settimana.

5. Modalità di gestione

Le visite fiscali possono essere effettuate su richiesta del:

- Responsabile dell'Ente richiedente, o suo delegato.

Per motivi organizzativi, nei casi in cui è possibile, la richiesta di visita medica di controllo si intende ambulatoriale e la struttura richiedente ha l'obbligo di invitare il dipendente a presentarsi, sin dal primo giorno di assenza per malattia, previo appuntamento, presso l'Ambulatorio dell' U.O. di Medicina Legale competente.

La richiesta di visita medica di controllo, da inoltrare all'U.O. di Medicina Legale competente per residenza o domicilio del lavoratore, deve contenere:

- cognome, nome, luogo e data di nascita del lavoratore;
- indirizzo completo, ed ogni eventuale indicazione atta a facilitare l'accesso del medico fiscale nei casi di richiesta di visita medica di controllo domiciliare;
- giorni di prognosi, se comunicati dal dipendente.

Le fasce orarie di reperibilità per l'effettuazione delle visite mediche domiciliari sono le seguenti: 09.00-13.00; 15.00-18.00 di tutti i giorni della settimana.

A partire dall'entrata in vigore del D.Lg. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo sulla sussistenza della malattia si applicano a tutti i dipendenti a tempo indeterminato della P.A., nonché ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale.

La circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 10/03/2010 ha confermato l'obbligo del dipendenti di comunicare all'Amministrazione l'indirizzo di reperibilità, se diverso da quello di residenza o domicilio abituale.

L'assenza al domicilio durante la visita fiscale deve considerarsi ingiustificata se il dipendente abbia cambiato domicilio non comunicandolo o si sia allontanato da esso senza informare l'amministrazione. La successiva visita ambulatoriale non ha lo scopo di sanare l'assenza al domicilio ma solo quello di certificare l'effettività della malattia e di valutarne la durata.

L'obbligo di reperibilità non sussiste (art. 2 D.M. 18/12/2009, n. 206) per i casi sottoelencati:

- infortuni sul lavoro riconosciuti dall'INAIL;
- malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- stati patologici sottesi o connessi a situazione di riconosciuta invalidità civile;
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

Il regime di esenzione vale solo quando l'Amministrazione è in possesso della documentazione formale e rimane fermo l'obbligo per il lavoratore, di comunicare tempestivamente l'assenza per malattia all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica.

Il referto medico-legale della prestazione effettuata viene inviato all'Ente richiedente e copia dello stesso, unitamente alla copia della richiesta di visita medica di controllo vengono inoltrati al Settore Economico Finanziario dell'ASP Ragusa per la relativa fatturazione, tenuto conto che il costo delle prestazioni per visite fiscali non può essere qualificata come Livello Essenziale di Assistenza (Sentenza Corte Costituzionale n. 207/2010).

Tariffario

La prestazione è onerosa secondo le tariffe previste dal Decreto Ministero del Lavoro e della Prevenzione 08/05/2008 e adottate con il seguente tariffario (Del. N. 477 del 07/03/2014):

	feriale	festivo
Visita di controllo domiciliare	€ 41.67	€ 52.82
Visita di controllo non eseguita per mancata reperibilità del lavoratore	€ 28.29	€ 39.61
Visita di controllo ambulatoriale	€ 20.85	
<i>Spese aggiuntive</i>		
Rimborso carburante 1/5 litro per KM	-	
Rimborso per visita fiscale entro perimetro urbano	€ 6.00	
Rimborso per visita fiscale fuori perimetro urbano entro 20 Km	€ 10.00	
Rimborso per visita fiscale fuori perimetro urbano oltre 20 Km	€ 15.00	

6. Richiesta di Visita fiscale

Le Pubbliche Amministrazioni, in base al D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, art. 16 comma 9, dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Le richieste di visita medica di controllo domiciliari (se espressamente indicate) o ambulatoriali, complete in ogni parte, devono essere inviate, dal lunedì al sabato, entro le ore 09.00 per visita da effettuarsi in giornata, a mezzo e-mail o fonogramma alle competenti UU.OO. Medicina Legale sottoelencati, con le modalità di seguito indicate:

Distretto di Ragusa:

- U.O. Medicina Legale di Ragusa, via Ibla n. 34, Tel. 0932/234598
e-mail: medicina.legale.ragusa@asp.rg.it;
- U.O. Medicina Fiscale di Chiaramonte, Tel. 0932/928009
e-mail: medicina.legale.ragusa@asp.rg.it;
- U.O. Medicina Fiscale di Monterosso, Tel. 0932/977685
e-mail: medicina.legale.ragusa@asp.rg.it;
- U.O. Medicina Fiscale di Santa Croce, Tel. 0932/821039
e-mail: medicina.legale.ragusa@asp.rg.it.

Distretto di Modica:

- U.O. Medicina Legale di Modica, via Resistenza Partigiana s.n. (accanto Ospedale Maggiore), Tel. 0932/448505
e-mail: medicina.legale.modica@asp.rg.it;
- U.O. Medicina Legale di Scicli, c/o Ospedale Busacca, Tel. 0932/446209
e-mail: medicina.legale.scicli@asp.rg.it;
- U.O. Medicina Legale di Ispica, via Duca D'Aosta n. 32, Tel. 0932/446755
e-mail: medicina.legale.ispica@asp.rg.it;
- U.O. Medicina Legale di Pozzallo, via Napoli n. 1, Tel. 0932/446629
e-mail: medicina.legale.pozzallo@asp.rg.it.

Distretto di Vittoria:

- U.O. Medicina Legale di Vittoria, via Giurato n. 1, Tel. 0932/999460
e-mail: medicina.legale.vittoria@asp.rg.it;
- U.O. Medicina Legale di Comiso, via Roma n. 43, Tel. 0932/740457
e-mail: medicina.legale.comiso@asp.rg.it.

L'eventuale non esecuzione della visita fiscale richiesta per comprovanti motivi di servizio che ne impediscano l'effettuazione, non costituisce reato perseguibile come omissione di atti di ufficio, né può essere mosso alcun addebito al dipendente.

7. Reportistica

Al fine di un puntuale monitoraggio relativo alle attività della medicina legale e fiscale in Azienda, ciascuna U.O. di Medicina Legale dei Distretti di Modica, Ragusa e Vittoria, entro il giorno 5 di ogni mese, deve inviare alla Segreteria dell'U.O. di Modica un rendiconto delle stesse, utilizzando le tabelle appositamente predisposte.